

**Criteri generali da adottare nella copertura dei posti specializzati di giudice del lavoro negli uffici di primo grado a seguito dell'entrata in vigore della riforma del giudice unico e della delibera consiliare 12 luglio 2000.**

*(Circolare n. P-8473/2001 del 20 aprile 2001 - Deliberazione del 18 aprile 2001)*

- S Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 18 aprile 2001, viste le diverse note pervenute a seguito del bando di concorso pubblicato l'11.1.2001 contenente numerosi posti specializzati di giudice del lavoro in uffici di primo grado, che hanno posto il problema dell'applicabilità dell'art.38, 5° comma d.lgs. n.51/98 nella copertura di detti posti;
- premesso che l'interpretazione data dal Consiglio di detta norma in tutti i concorsi banditi per la copertura dei posti di Lavoro specializzati di prima istituzione nelle Corti d'Appello è stata nel senso di considerarla norma di favore per i candidati specializzati nel settore ritenendo le parole usate dalla legge "è data preferenza" **criterio selettivo iniziale** e non finale (a parità degli altri punteggi), al fine di salvaguardare le esigenze di specializzazione dei giudici destinati a trattare le controversie di lavoro negli uffici di nuova costituzione;
- S che inoltre si è ritenuto di attribuire alla nozione di "addetti esclusivamente alla trattazione delle controversie in materia di lavoro per almeno due anni nell'ultimo quinquennio" un significato sostanziale e non formale nel senso di ricomprendervi sia coloro che avessero già operato come giudici specializzati di Lavoro in posti o sezioni appositamente istituiti nelle piante organiche degli uffici, sia coloro che fossero adibiti in via tabellare a trattare esclusivamente con sedi di lavoro e nessun altro tipo di affare;
- che, infine, per ragioni sistematiche e logiche l'art.38 5° comma è stato considerato norma **eccezionale e transitoria** essendo inserita tra le disposizioni del decreto 51 di coordinamento e transitorie relative alla costituzione dei nuovi uffici, e prevedendo una forte deroga ai criteri ordinari di copertura dei posti in sede di concorsi per trasferimento, giustificata dal fine contingente di evitare una destinazione casuale con soggetti eventualmente non specializzati; il che spinge verso un'interpretazione applicativa della norma circoscritta alla copertura iniziale della provvista assicurata ai nuovi uffici, vale a dire limitata all'organico stabilito per le Corti dal Ministro della Giustizia con il D.M. 11 maggio 1999 e dal Consiglio Superiore nelle delibere istitutive delle sezioni o posti specializzati lavoro nelle diverse Corti di Appello, con la conseguenza che ritorneranno ad operare i criteri ordinari nella copertura dei futuri e ulteriori posti d'organico che venissero istituiti nelle sezioni lavoro delle Corti a cominciare da quelli previsti dalla recente legge sull'aumento dell'organico della Magistratura;
- S rilevato che, per quanto concerne i posti specializzati di lavoro negli uffici di primo grado, l'art. 39 d.lgs. 51/98 fa riferimento alle due distinte fasi procedurali/organizzatorie concernenti **l'attribuzione** dei posti di organico e la loro **copertura**, limitandosi ad affermare che a tali fasi si applicano le disposizioni del precedente articolo 38 "in quanto compatibili";
- che, pertanto, il problema ermeneutico principale consiste nello stabilire se la norma dell'art.38 5° comma sia o meno "compatibile" con le esigenze sottese alla copertura dei posti lavoro anche di primo grado e, in caso positivo, se la sua applicabilità sia circoscritta ovvero riguardi indistintamente tutti gli uffici lavoro dei Tribunali;
- S ritenuto che, sotto il primo profilo, il testo dell'art.39 appare inequivoco nello stabilire che tutte le disposizioni dell'art. 38 si osservano (pur con il correttivo della "compatibilità") anche nella fase della copertura dei posti di organico di primo grado, riferendosi la norma da un lato genericamente alle diverse disposizioni dell'articolo precedente e, dall'altro, alla fase organizzativa dell'attribuzione dei posti e a quella della loro copertura: il che non consente, pena lo svuotamento di ogni significato della norma, di ritenere che l'art. 38 5° comma sia del tutto inapplicabile nella copertura dei posti lavoro di 1° grado perché applicabile solo alle Corti di Appello (abrogandosi di fatto, in tal modo, il precetto "si osservano" contenuto nell'art. 39 e sicuramente riferito anche al 5° comma dell'art. 38), così come non consente, all'opposto, di ritenere la disposizione applicabile sempre, vale a dire ad ogni posto specializzato di lavoro di 1° grado, (abrogandosi in tal modo il precetto "in quanto compatibili" sempre contenuto nell'art. 39);
- che dovendosi, allora, individuare con esattezza l'area di compatibilità in cui il principio dell'art.

38 5° comma può trovare ragionevole applicazione anche nella copertura dei posti specializzati di Tribunale, non può che farsi riferimento a quella costituita da **tutti i posti istituiti per la prima volta nei Tribunali** in cui, prima della unificazione con le Preture, per le minori dimensioni delle stesse, non erano mai stati costituiti specifici posti (o sezioni) specializzati d'organico, in quanto solo in relazione a questi posti di nuova istituzione a seguito dell'unificazione, ed in sede di prima loro copertura, si individuano le identiche esigenze sottese alla norma speciale introdotta per le Corti d'Appello, di destinare in via preferenziale nella loro copertura giudici specializzati;

- S che questa interpretazione si pone in logica e concreta prosecuzione rispetto alle scelte effettuate con la delibera consiliare 14.7.2000, collegata all'entrata in vigore del d.lgs. 51/98, con cui si ritenne necessario rivisitare gli organici destinati alla trattazione delle controversie di lavoro e si ritenne opportuno istituire posti d'organico ove non già previsti, proprio a seguito dell'unificazione, aumentando in tal modo **“il presidio di specializzazione e quindi di professionalizzazione dei giudici destinati a trattare tali controversie presso i nuovi uffici unificati”**;
- che detta manovra deliberata dal Consiglio ha comportato, tuttavia, l'adozione di due soluzioni organizzative diverse, istituendosi da una parte nuovi posti d'organico specializzati in uffici prima della riforma sprovvisti dei medesimi e, dall'altra parte, aumentando il numero dei posti già precedentemente esistenti negli uffici più grandi, dal che emerge proprio l'esigenza di delimitare il campo di operatività dell'art. 38 5° comma in ossequio alla scelta legislativa di applicarlo agli uffici di 1° grado “in quanto compatibile”;
- S che, di conseguenza, l'unica interpretazione ragionevole e rispettosa della *ratio* sottesa alla scelta legislativa, appare proprio quella di limitarne l'applicazione alla prima ipotesi, in quanto se così non fosse si determinerebbe un evidente rischio di vanificare una parte significativa della manovra adottata, destinando giudici non specializzati a posti appositamente istituiti come specializzati, laddove la stessa esigenza pregnante non ricorre nella seconda ipotesi ove tale eventualità sarebbe in concreto meno grave in quanto un presidio specializzato comunque preesiste nell'ufficio e non appare, quindi, razionale, destinare allo stesso i nuovi giudici frutto dell'aumento dell'organico con criteri diversi rispetto a quelli che hanno presieduto alle precedenti destinazioni, avvenute sempre sulla base dell'art. 21 l. 533/73 e della normativa secondaria consiliare basata unicamente su punteggi aggiuntivi in relazione alle eventuali coperture specialistiche possedute dal candidato;
- ritenuto, per tutto quanto precede e conclusivamente che una ragionevole interpretazione degli artt. 38 e 39 tra loro combinata debba condurre ad applicare la prima parte del 5° comma della prima norma nei concorsi per la copertura dei soli posti specializzati di nuova istituzione negli uffici di primo grado sprovvisti dei medesimi prima dell'unificazione, e della seconda parte della norma laddove i concorrenti non posseggono il requisito preferenziale del biennio di specializzazione nell'ultimo quinquennio, non emergendo al contempo l'esigenza di adottare provvedimenti di autotutela in relazione ai pochi posti di nuova istituzione già coperti con i bandi pubblicati il 27.7.2000 e 11.1.2001 trattandosi o di posti assegnati agli uditori giudiziari o di posti alla cui copertura non hanno partecipato giudici dotati di tale requisito preferenziale  
ha deliberato

l'approvazione dei seguenti criteri generali da osservarsi nella copertura dei posti di organico di primo grado destinati alla trattazione esclusiva delle controversie di lavoro istituiti con la delibera consiliare 12.7.2000:

- a) l'art. 38 5° comma D.lgs. n.51/98 si osserva, in quanto compatibile, nella copertura di tutti i nuovi posti specializzati costituiti negli uffici privi dei medesimi anteriormente all'unificazione degli uffici, individuati nei seguenti (ancora da coprire e solo in parte contenuti nel bando dell'11.1.2001)

<b>S E D E</b>	<b>ORGANICO DA COPRIRE</b>	<b>FAX 11-01.2001</b>
----------------	----------------------------	-----------------------

Macerata	1	---
Forlì	1	1
Reggio E.	1	---
Bolzano	1	1
Caltanissetta	1	---
Vibo Valentia	1	---
Prato	1	---
Savona	1	1
L'Aquila	1	1
Brindisi	2	2
Siracusa	3	---
Busto Arsizio	1	1
Monza	4	2
Avellino	1	1
Benevento	4	4
Nola	4	1
S, Maria C.V.	6	1
Torre Annunziata	4	---
Agrigento	1	1
Frosinone	1	---
Latina	2	---
Trento	1	---
Belluno	1	1
-----	<b>Tot. 44</b>	<b>Tot. 18</b>

- b) per tutti gli altri posti istituiti in aumento, rispetto agli organici preesistenti, dalla delibera consiliare 12.7.2001 e parte dei quali già coperti a seguito del bando del 27.7.2000 continuano ad applicarsi, nelle procedure di copertura, i criteri previsti dal par. XVIII lett. b) Tit. III circolare n.15098 del 30.11.1993 per posti ordinari e dal par. XIX Tit. IV stessa circolare per i posti semidirettivi;
- c) il criterio preferenziale di cui all'art.38 5° comma D.lgs. n.51/98 sarà applicato per tutti i posti d'organico di cui al precedente punto a) con le stesse modalità attuate per la copertura delle sezioni lavoro delle Corti d'Appello, indipendentemente dal bando di pubblicazione dei posti medesimi;
- d) in particolare, il biennio di specializzazione nell'ultimo quinquennio può desumersi:
- 1) dall'esercizio esclusivo di funzioni lavoristiche in un posto o sezione specializzata;
  - 2) dall'esclusivo esercizio delle stesse funzioni derivante da assegnazione tabellare adeguatamente documentata.